



Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi in tema di RSU

Istituti contrattuali: **1) PROCEDURA ELETTORALE**
2) REGOLE DI FUNZIONAMENTO

U.O. Relazioni Sindacali

MARZO 2020

Sommario

1.PROCEDURA ELETTORALE	3
1.1 Chi può indire le nuove elezioni nel corso del triennio?	3
1.2 L'amministrazione può indire le elezioni?	3
1.3 In caso di annullamento delle elezioni rsu la commissione elettorale può indire le nuove elezioni?.....	3
1.4 I candidati nelle elezioni delle rsu devono essere iscritti al sindacato nella cui lista si presentano?	3
1.5 La RSU si considera insediata se pende un ricorso al comitato dei garanti? 3	
1.6 La decisione del comitato dei garanti è vincolante per la commissione elettorale? 4	
2.REGOLE DI FUNZIONAMENTO	5
2.1 L'assenza per maternità comporta la decadenza dalla carica di rsu?	5
2.2 La RSU può essere sfiduciata?.....	5
2.3 Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l'incarico?	5
2.4 Un componente della RSU che si dimette dall'amministrazione decade dalla carica?	5
2.5 e' possibile sostituire un componente rsu dimissionario o decaduto con altro appartenente ad un'altra lista?.....	5
2.6 Cosa accade se il numero dei componenti della rsu scende al di sotto del 50%?	6

- 2.7 In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica? 6
- 2.8 Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU? 6
- 2.9 Nella scuola esiste incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio d'Istituto e quelle di componente RSU?..... 7
- 2.10 Le organizzazioni sindacali possono intervenire sul funzionamento della RSU? 7
- 2.11 Nel caso in cui la RSU non si sia dotata di un regolamento per il proprio funzionamento, l'amministrazione come deve comportarsi? 7
- 2.12 Il componente della RSU può delegare la sua funzione?..... 7
- 2.13 La RSU può utilizzare, per le sue comunicazioni al personale, la carta intestata dell'amministrazione? 7

1. PROCEDURA ELETTORALE

1.1 Chi può indire le nuove elezioni nel corso del triennio?

Nel caso in cui la RSU decada nel corso della vigenza triennale l'indizione dell'elezione della nuova RSU spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, che possono provvedervi congiuntamente o disgiuntamente. La nuova RSU eletta rimarrà in carica fino alle elezioni generali delle RSU del comparto.

1.2 L'amministrazione può indire le elezioni?

L'amministrazione non ha alcun compito nell'indizione delle elezioni, se non quello di informare le OO.SS. rappresentative nel comparto dell'eventuale decadenza della RSU.

1.3 In caso di annullamento delle elezioni RSU la Commissione elettorale può indire le nuove elezioni?

Le elezioni per la costituzione delle RSU possono essere indette esclusivamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative, come risulta dall'art. 2, comma 1, della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall'articolo 1 della parte II dello stesso accordo. La Commissione elettorale, che decade con la conclusione delle elezioni svolte, non può in nessun caso sostituirsi nell'iniziativa alle organizzazioni sindacali suddette, anche qualora queste, debitamente sollecitate, non abbiano provveduto all'indizione. Nel caso di nuove elezioni deve essere nominata una nuova Commissione elettorale ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

1.4 I candidati nelle elezioni delle RSU devono essere iscritti al sindacato nella cui lista si presentano?

L'art. 3, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 come sostituito dall'art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015 non prevede alcun obbligo per il lavoratore candidato alle elezioni di essere iscritto o di iscriversi al sindacato nelle cui liste è presentato.

1.5 La RSU si considera insediata se pende un ricorso al Comitato dei garanti?

L'Accordo quadro 7 agosto 1998 non affronta direttamente la problematica in esame. Tuttavia, si ritiene che in caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti, nelle more del pronunciamento, la RSU, ove necessario ed urgente, possa comunque operare seppure con riserva, riserva che sarebbe opportuno emergesse anche nelle convocazioni operate dall'amministrazione.

1.6 La decisione del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale?

Le elezioni delle RSU sono un fatto endosindacale, pertanto le amministrazioni non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione elettorale.

Tuttavia, occorre osservare che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 settembre 2015 ha precisato che il Comitato dei Garanti si configura come un arbitro irrituale, il che implica che gli atti posti in essere dallo stesso non sono semplici pareri, ma vere e proprie decisioni a cui la Commissione elettorale dovrebbe uniformarsi e avverso le quali sono ammesse solo le impugnazioni tipiche del caso.

2. REGOLE DI FUNZIONAMENTO

2.1 L'assenza per maternità comporta la decadenza dalla carica di RSU?

L'assenza temporanea dal servizio per maternità non può costituire causa di decadenza da una carica elettiva.

2.2 La RSU può essere sfiduciata?

L'Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede in nessuna sua parte che la RSU una volta eletta possa essere "sfiduciata" dai dipendenti che l'hanno eletta al fine di provocarne la decadenza.

2.3 Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l'incarico?

L'Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede che un componente della RSU decaduto possa riprendere l'incarico, neanche nell'ipotesi in cui sia cessata la causa di decadenza. Peraltro, una tale ipotesi potrebbe risultare in contrasto con l'articolo 7 dell'ACQ 7.8.1998 come sostituito dall'art. 3 del CCNQ 9.2.2015, il quale, al comma 2, prevede che *"in tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista."*

2.4 Un componente della RSU che si dimette dall'amministrazione decade dalla carica?

L'art. 3, comma 2, della parte II dell'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 1 del CCNQ 9.2.2015, prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o, a determinate condizioni, a tempo determinato, in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali. I requisiti necessari per ricoprire la carica di componente della RSU sono, pertanto, l'essere dipendente dell'amministrazione e l'essere in servizio, condizioni che non sussistono nel caso in cui lo stesso si dimetta dall'amministrazione.

2.5 E' possibile sostituire un componente RSU dimissionario o decaduto con altro appartenente ad un'altra lista?

L'art. 7, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 3 del CCNQ 9 febbraio 2015, non consente di sostituire un componente della RSU decaduto con altro appartenente ad un'altra lista. Il citato articolo, infatti, chiaramente indica che la sostituzione va effettuata con *"il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista"*.

2.6 Cosa accade se il numero dei componenti della RSU scende al di sotto del 50%?

L'art. 7, comma 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 come rinnovato dall'art. 3 del CCNQ del 9 febbraio 2015, prevede che *"la RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, parte I dell'ACQ 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal [...] Regolamento."* In caso di decadenza le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento – singolarmente o congiuntamente - dovranno provvedere ad indire nuove elezioni. Si ricorda, in ogni caso che, come chiarito nell'all'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 nell'attesa della rielezione – che deve avvenire entro massimo 50 giorni - le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

2.7 In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica?

L'art. 7 della parte I dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 come rinnovato dall'art. 3 del CCNQ del 9 febbraio 2015 prevede che in caso di dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante o alla dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, va data comunicazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran.

2.8 Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU?

Prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni è di stretta competenza della RSU. Tuttavia, qualora entro 45 giorni la RSU non abbia adempiuto a tali obblighi, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le

organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni (art. 7, commi 4 e 5 del ACQ 7 agosto 1998 come sostituito dall'art. 3 del CCNQ 9.2.2015).

2.9 Nella Scuola esiste incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio d'istituto e quelle di componente RSU?

Non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di istituto ai sensi dell'art. 10 del Testo unico 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che induce a ritenere non sussistano incompatibilità tra le due cariche.

2.10 Le organizzazioni sindacali possono intervenire sul funzionamento della RSU?

Le organizzazioni sindacali hanno solo titolo a presentare le liste con i candidati alle elezioni delle RSU. La RSU una volta eletta agisce autonomamente e assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti.

2.11 Nel caso in cui la RSU non si sia dotata di un regolamento per il proprio funzionamento, l'amministrazione come deve comportarsi?

La circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento non ne muta la natura che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale, tra le quali le modalità di assunzione delle decisioni, che devono essere assunte a maggioranza dei componenti. Pertanto, l'amministrazione - ferma restando l'assoluta insindacabilità del fatto che la RSU non si sia dotata di un regolamento di funzionamento - dovrà sempre attenersi alle indicazioni che la RSU, a maggioranza, avrà assunto e debitamente comunicato.

2.12 Il componente della RSU può delegare la sua funzione?

L'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 non prevede l'istituto della delega.

2.13 La RSU può utilizzare, per le sue comunicazioni al personale, la carta intestata dell'amministrazione?

La RSU deve utilizzare, per qualsiasi tipo di comunicazione, diretta e non ai dipendenti dell'Ente, carta intestata propria o semplicemente un foglio bianco con un timbro che permetta ai dipendenti stessi di accertare la provenienza della

comunicazione stessa. Non è, invece, possibile utilizzare la carta intestata dell'Ente in quanto la comunicazione proviene da un soggetto differente, ovvero la RSU.